

condannato alla reclusione, ai lavori forzati; prescindendo dall'avvertire che ad ogni tratto la reclusione, i lavori forzati e la morte sono crudelmente invocati, per chiedere l'attenzione vostra sugli articoli 164, 165 per opera dei quali i nostri tribunali si trovano troppo spesso in dolorosa alternativa. Piacciavi di udire la lettura dell'articolo 164.

« Chiunque con pubblici insegnamenti, con arringhe o col mezzo di scritti, di libri, o di stampe da esso pubblicate o spacciate attacchi direttamente o indirettamente la religione dello Stato con principii alla medesima contrari, sarà punito colla relegazione, » la quale è pena, come ognuno sa, che può estendersi sino a 20 anni. Dopo ciò portate l'attenzione vostra sopra la legge della stampa e troverete l'articolo 16 il quale prescrive « che coloro che a termini dell'articolo 164 pubblicassero colla stampa principii direttamente o indirettamente contrari alla religione, potranno essere puniti il più con tre mesi di carcere, e bastare anche gli arresti, anche una semplice multa. » Da ciò segue che per qualche parola leggiermente proferita un cittadino può essere condannato alla pena di 20 anni di relegazione, e per la meditata pubblicazione della stampa, non corre pericolo che di qualche mese di carcere o di qualche giorno di arresti.

Io domando se noi dobbiamo comportare che nell'esercizio della giurisprudenza criminale si trovino i giudici in questo doloroso bivio; i casi sono pur troppo frequenti, e non è molto che un magistrato si trovava nel caso di dover punire un accusato di verbali insegnamenti contro la religione con dieci anni di relegazione, mentre puniva nella medesima causa con un mese di carcere, un altro accusato che gli stessi insegnamenti aveva divulgati, colla massima pubblicità della stampa.

In presenza di queste singolari ed incredibili contraddizioni io mi trovo in dovere, o signori, di fare appello alla sapienza vostra, e di proporvi che gli articoli 164 e 165 siano per vostra disposizione cancellati dalle nostre tavole legislative.

PRESIDENTE. Domando se la proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata viene aperta la discussione sulla presa in considerazione.

Il deputato Siotto-Pintor ha la parola.

SIOTTO-PINTOR. Io bramerei di udire dal proponente quale altra legge vorrebbe egli sostituire a questa che egli toglie. Se ci deve essere o no una legge, la quale garantisca a ciascheduno l'esercizio della religione, e proibisca a un tempo di fare pubblici insegnamenti contro la religione dello Stato. Dopo che mi si risponderà a ciò, io vedrò se mi convenga o no di parlare.

PRESIDENTE. Mi perdoni: siccome si tratta solamente della presa in considerazione, pare che non debba ora aver luogo questa dichiarazione. La discussione della surrogazione delle pene dovrebbe venire soltanto quando si trattasse del merito della medesima.

SIOTTO-PINTOR. Io non posso parlare sulla presa in considerazione prima che sappia dal deputato proponente se egli intende sostituire un altro articolo, un'altra disposizione di legge, oppure se non vuole sostituirla alcuna.

BROFFERIO. Se crede il signor presidente che io debba parlare, io darò risposta.

PRESIDENTE. Allora si entra nel merito della questione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Siccome si tratta unicamente di prendere o non prendere in considerazione la proposta fatta dall'onorevole deputato Brofferio, perciò mi restringerò anche io a brevi osservazioni.

Niuno certamente, o signori, abborre più di me da ogni maniera d'intolleranza e dal soggettare a molesta o prepotente inquisizione le opinioni.

Ma quando l'opinione, disvelandosi, trascorre in scandalo, quando si fa provocatrice, quando tende a mettere in iscompiglio l'ordine pubblico, quando attacca (e questa è precisamente l'espressione dell'articolo 164) quando, dico, attacca la religione dello Stato, la religione guarentita dallo Statuto, io credo, o signori, che vi sia qualche cosa di più di un'opinione, vi sia un fatto, ed un fatto di tal natura che non deve sfuggire alla previdenza del legislatore ed all'azione della giustizia.

L'onorevole signor deputato fece qui allusione ad un caso in cui egli disse essere avvenuto che chi aveva verbalmente oppugnata la religione dello Stato, fu punito con 10 anni di relegazione, e chi aveva pubblicato uno scritto, in cui si professavano le opinioni medesime, non andò soggetto che alla pena del carcere, ed in ciò egli vede una incoerenza.

Io non mi farò qui certamente, o signori, ad entrare nei particolari di un giudizio, sul quale non è ancora esaurita l'azione dei tribunali.

Se debbo tuttavia stare ai fatti raccolti in un documento autentico, in una sentenza, io vedo, o signori, come la voce fanatica del principale accusato mettesse a soqquadro i buoni e quieti abitanti di parecchi villaggi, come egli tendesse ad oppugnare i principii della religione cattolica, mirando a creare una nuova verità religiosa, e procurando ogni mezzo di difenderla; come centro a capo di questa nuova credenza presentasse se stesso, e come con ogni arte più astuta ed impudente aggirasse le menti.

Soggiungerò ancora, o signori, constare dallo stesso documento che cinque individui impazzirono in conseguenza delle parole, delle predicazioni, degli atti di questo individuo.

Consta egualmente che egli si fece talora dell'oltraggio alla religione un istrumento di oltraggio al costume.

Io vi domando, o signori, se una serie di fatti di tal natura potesse o potrebbe andar impunita?

Certamente il magistrato fu più mite nell'applicare una pena all'autore dello scritto pubblicato dal complice di quell'accusato, ed in ciò egli si attenne alla legge.

Vi ha gran differenza tra i disordini che in un determinato luogo possono produrre la presenza, gli atti, la viva voce, la predicazione, gli aggiramenti di un uomo impostore o fanatico in numerose e clandestine adunanze di uomini semplici e pregiudicati, e gli inconvenienti, quantunque certamente gravi e deplorabili anch'essi, che si possono temere dalla pubblicazione di uno scritto.

Nè in ciò io saprei vedere argomento di quella grave incoerenza e contraddizione che l'onorevole signor proponente disse di riconoscere tra la pena stabilita nella legge sulla stampa, e quella che è minacciata dal Codice penale.

Notate ancora, o signori, che il Codice, mentre fu severo, non tralasciò di apporre alle sue disposizioni opportuni temperamenti e modificazioni richieste dall'immensa varietà dei casi che si possono presentare in questa così ampia e svariata materia.

Diffatti dopo di avere minacciato la relegazione, io trovo che il legislatore soggiunge:

« Se però il colpevole avrà agito con prudenza e senza deliberato proposito di offendere la religione sarà punito col carcere o col confino, secondo le circostanze, e nel caso che il reato sia stato commesso nell'esercizio di una carica, o professione, il colpevole sarà inoltre sospeso da tale esercizio. »